

Previdenza. Per il Tribunale di Rieti

Cassa, il contributo «libera» dall'Inps

Luigi Caiazza

■ L'obbligo di iscrizione alla **Gestione separata** dell'Inps non vale per chi svolge attività soggette al versamento di contributi di qualsiasi natura presso una Cassa di previdenza dei professionisti. È ininfluente se si tratta del contributo soggettivo o integrativo.

È quanto sostiene il giudice del lavoro presso il tribunale di Rieti chiamato a decidere su un ricorso proposto da un architetto avverso l'iscrizione d'ufficio, da parte dell'Inps, alla gestione separata con relativo pagamento di contributi e sanzioni civili per gli anni 2005 e 2006. Il ricorrente eccepiva di essere un architetto iscritto all'Albo, di aver prestato nel periodo indicato attività lavorativa quale docente presso un'università statale, avendo, in quanto tale, posizione assicurativa e contributiva presso l'Inpdap (ora Inps),

nonché di avere prestato contemporaneamente attività libero professionale di architetto per la quale aveva regolarmente corrisposto a Inarcassa, presso cui era pure iscritto, i contributi integrativi (ai tempi non de-

IL CASO INGEGNERI

Per far scattare l'esenzione non è importante distinguere se il versamento è di tipo soggettivo o integrativo

stinati a fini previdenziali).

Il giudice, per la decisione del caso, si è essenzialmente riportato all'articolo 18, comma 12, del Dl 98/2011 in base al quale l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria solo per i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordina-

to all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero ad attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.

Ne discende la decisione secondo cui l'architetto iscritto all'albo, che svolge lavoro dipendente e al contempo attività libero professionale, essendo assicurato presso l'Inps non è tenuto al versamento del contributo soggettivo all'Inarcassa, ma è tenuto al versamento dei contributi integrativi sul fatturato della propria attività nei confronti della Cassa privata in relazione all'attività professionale svolta. Avendo il legislatore imposto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata esclusivamente per coloro che svolgono attività non soggette al versamento del contributo senza ulteriori specificazioni, nulla autorizza a operare una distinzione tra la tipologia dei versamenti contributivi per sostenere che essendo l'attività oggetto di causa non soggetta a quello soggettivo, sia data la condizione di legge per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.